



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 12/2010
Ottobre 2010*

Scadenzario Gennaio 2011

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento finanziario e contabile
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spesa
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Società pubbliche
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Ordinamento finanziario e contabile

Organo di revisione

1. Sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente locale la verifica del rispetto del contratto di servizio ed ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso, in caso di affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici locali a società in house ed in tutti i casi in cui il capitale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante. (*art. 8, c. 10, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

Contabilità e regole di gestione

Flussi informatici

1. I dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali devono essere comunicati, da ciascun ente, al ministero dell'economia e finanze, con modalità e termini che saranno definiti con D.M. (*art.1, c.170, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. L'inadempienza comporta la sospensione dell'ultima rata del trasferimento ordinario.

1.1.1. I dati dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta di scopo, delle sanzioni e interessi devono essere trasmessi al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, per i versamenti eseguiti dai contribuenti fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per i versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. (*D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008*).

1.1.2. Con circolari del ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 15 ottobre 2009, n. 25281/2009 e 15 marzo 2010, n. 5239, sono fornite le istruzioni sulle modalità di trasmissione dei dati.

1.1.3. I dati relativi ai versamenti effettuati fino al 31 luglio 2010 devono essere trasmessi a partire dal 22 ottobre ed entro e non oltre il 31 ottobre 2010, attraverso il canale Entratel.

1.1.4. Le modalità di trasmissione sono le stesse utilizzate per l'invio effettuato entro il 31 marzo 2010.

1.1.5. I dati da trasmettere sono quelli relativi alle riscossioni con modalità diverse dal versamento unitario o mediante conto corrente postale, salvo, per quest'ultima fattispecie, che Poste Italiane S.p.a. non provveda alla rendicontazione dei bollettini.

1.1.6. Gli enti che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati relativi alle annualità 2007 e 2008 o che li hanno trasmessi successivamente alla data del 30 giugno 2009, devono provvedere utilizzando il canale telematico Entratel. Analogamente nell'ipotesi che si intenda sostituire i dati già trasmessi.

1.1.7. Con circolari ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 21 ottobre 2010, n. 21982 e n. 22003, sono forniti chiarimenti sulle modalità di trasmissione.

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. Il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento di ciascun stato di avanzamento lavori o stato finale per il quale è stato acquisito. (*circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 8 ottobre 2010, n. 35/2010*).

1.1. Anche in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento.

1.2. Il Durc rilasciato per la fruizione di benefici contributivi ha validità mensile.

Entrate

Trasferimenti statali

- 1.** Per l'anno 2010 è attribuito a tutti i comuni¹ un contributo di 200 milioni di euro, il cui riparto, in proporzione alla popolazione residente, sarà operato con DM interno. (*art. 14, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 2.** Per l'anno 2011, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 300 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 2.1.** A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 500 milioni di euro annui.
- 3.** Per l'anno 2011, i trasferimenti correnti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 1.500 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 3.1.** A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui.
- 4.** La riduzione dei trasferimenti di cui ai precedenti punti 2. e 3. è effettuata con D.M. interno annuale, secondo criteri e modalità stabiliti in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di principi che tengano conto:
 - a) delle misure adottate per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;
 - b) della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente;
 - c) del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.(*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 4.1.** I criteri e le modalità del riparto delle riduzioni devono essere deliberati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 29 ottobre 2010¹, per l'anno 2011, ed entro il 30 settembre dell'anno precedente, per gli anni successivi.
- 4.1.1.** In caso di mancata deliberazione della conferenza, il D.M. è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione con criteri proporzionali.
- 4.2.** La riduzione dei trasferimenti non rileva per l'attuazione del federalismo fiscale.
- 5.** La terza rata del contributo ordinario 2010 è stata disposta in acconto nella misura del 96% della spettanza. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 ottobre 2010*).
- 5.1.** L'erogazione del saldo sarà disposto dopo l'assegnazione dei fondi necessari da parte del Mef.

Spesa

Personale

- 1.** Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (*art. 1, c. 557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 1.1.** La spesa di personale è al lordo di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
- 1.2.** Gli ambiti prioritari di intervento per assicurare la riduzione della spesa di personale, sono¹:

¹ A rettifica di quanto riportato nell'insero "Enti locali: La manovra correttiva dei conti pubblici" in Azienditalia n. 10/2010.

- a) la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- b) lo snellimento e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- c) il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate dall'art. 67, c. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le amministrazioni statali, che prevedono la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata in ammontare non superiore a quello dell'anno 2004, ridotto del 10%.

1.3. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

Formazione

1. Dall'anno 2011, la spesa per attività esclusivamente di formazione non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art.7, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

1.2. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, 30 luglio 2010, n. 10/2010, sono fornite indicazioni sulla programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche, che per gli enti locali non hanno carattere di disposizioni, ma costituiscono linee guida. (*in G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010*).

1.2.1. Per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazioni svolti in presenza o con metodologie e-learning.

1.2.2. Sono escluse dal campo di applicazione della norma le modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze, non strutturate nei termini della formazione, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, ecc.).

Mutui

Cassa depositi e prestiti

1. La CDP si rende disponibile alla rinegoziazione dei mutui in ammortamento a tasso d'interesse fisso, non concessi in base a leggi speciali, aventi scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013 e residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 5.000,00 euro. (*circolare Cassa depositi e prestiti, 21 settembre 2010, n. 1278*).

1.1. La documentazione per l'adesione e perfezionamento deve essere ricevuta dalla CDP entro il 26 novembre 2010.

¹ A rettifica di quanto riportato nell'insero "Enti locali: La manovra correttiva dei conti pubblici" in Azienditalia n. 10/2010.

Servizi pubblici

Gestione dei servizi di rilevanza economica

1. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, oltre che mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, anche con affidamento a società miste a condizione che:

- a) la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto anche l'attribuzione di specifici compiti operativi;
- b) che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

(art.23 bis, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).

1.1. Sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 22 agosto 2008. *(art.23 bis, c.12).*

1.2. In via eccezionale, in deroga al conferimento in via ordinaria, l'affidamento diretto per la gestione in house può avvenire solo in favore di società partecipata dall'ente locale, a capitale interamente pubblico, sulla quale sussiste "controllo analogo" e che svolga con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano l'attività prevalente, qualora sussistano situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. *(art. 23 bis, c. 3).*

1.3. In caso di affidamento diretto in deroga, l'ente deve dare adeguata pubblicità alla scelta, che deve essere motivata, e relazionare l'autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro 60 giorni. *(art. 23 bis, c.4).*

1.3.1. Decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della relazione, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

1.3.2. Con regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2009, sono definite le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere. *(art. 23 bis, c. 4 bis).*

1.3.3. Il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento deve essere superiore a 200.000,00 euro annui affinché sia obbligatoria la richiesta di parere all'autorità. *(art. 4, c. 1, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).*

2. Con regolamenti governativi che avrebbero dovuto essere emanati entro il 31 dicembre 2009, è previsto, fra l'altro:

- a) l'assoggettamento dei soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze di cui al precedente punto 1.4;
- b) l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società a partecipazione mista. *(art.23 bis, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, c. 1, lett. e, f, g, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166).*

3. Sono esclusi dalla disciplina di cui ai punti precedenti la distribuzione del gas, dell'energia elettrica e la gestione delle farmacie. *(art. 23 bis, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

4. Con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in vigore dal 27 ottobre 2010, è stato approvato il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. *(in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).*

4.1. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento *(art. 1, c. 3)* i seguenti servizi:

- a) distribuzione di gas naturale;
- b) distribuzione di energia elettrica;
- c) trasporto ferroviario regionale;
- d) farmacie comunali;

e) strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti.

4.2. Riguardo alla gestione del servizio idrico integrato, restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stese. (*art. 1, c. 2*).

4.3. Entro il 26 ottobre 2011, gli enti locali verificano l'opportunità di conservare un regime di esclusiva dei servizi pubblici locali e la realizzabilità di una gestione concorrenziale. (*art. 2, c. 1 e 4*).

4.3.1. All'esito della verifica, deve essere adottata una deliberazione quadro, cui deve essere data adeguata pubblicità, da inviare all'autorità garante della concorrenza e del mercato. (*art. 2, c. 2 e 3*).

4.3.2. La verifica deve essere ripetuta periodicamente e, comunque, effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. (*art. 2, c. 4*).

Affidamento

1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono indette sulla base di standard definiti dall'autorità di settore o, in mancanza, dall'ente. (*art. 3, c. 1, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

1.1. Possono partecipare alle procedure competitive anche le società a capitale interamente pubblico. (*art. 3, c. 2*).

1.2. I bandi di gara o le lettere di invito devono avere il contenuto minimo e essenziale di cui all'art. 3, c. 3 e 4 del D.P.R. 168/2010..

Cessazione della gestione

1. Alla scadenza della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica o alla cessazione anticipata, il gestore uscente del servizio pubblico locale deve cedere al subentrante i beni strumentali non duplicabili a costi socialmente sostenibili. (*art. 10, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

Incompatibilità incarichi

1. Gli incarichi da conferire dal 27 ottobre 2010, inerenti la gestione dei servizi affidati, non possono essere attribuiti a:

a) amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale che li ha affidati, in carica o che lo erano nei tre anni precedenti;

b) amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi degli organismi che espletano la funzione di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, in carica o che lo erano nei tre anni precedenti;

c) coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) coloro che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di consulenza o di collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

(*art. 8, c. 1, 2 e 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

1.1. Il divieto non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati.

Tutela non giurisdizionale

1. I contratti di servizio e le carte dei servizi concernenti la gestione dei servizi pubblici locali devono prevedere la possibilità, per gli utenti che lamentano la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie. (*art. 11, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

1.1. La procedura è avviata secondo lo schema tipo di formulario allegato al D.P.R. 168/2010 e deve concludersi entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Sportello unico

1. Il 15 ottobre 2010 è entrato in vigore il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP). (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, in suppl. ord. n. 227 alla G.U. n. 229 del 30 settembre 2010).

1.1. I comuni devono rendere operativi i SUAP entro 6 mesi e possono esercitare le funzioni in forma singola o associata, oppure in convenzione con le camere di commercio.

1.2. In caso di mancata istituzione del SUAP o in mancanza dei requisiti per questo richiesti, l'esercizio delle relative funzioni è delegato alla camera di commercio competente per territorio.

Lavori pubblici

Certificati esecuzione lavori

1. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, diffida a continuare ad emettere i C.E.L. in formato cartaceo ed invita ad emettere nuovamente quelli già rilasciati secondo le modalità in via telematica. (*comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in G.U. n. 243 del 16 ottobre 2010*).

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, oltre che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, anche in caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, rispetto ai valori dell'anno precedente, non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, e non possono, altresì, stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (*art. 1, c. 557ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti, non si applica alle province ed ai comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, limitatamente alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato finanziate con risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 14, c. 24ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

3. Dal 1° gennaio 2011, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti¹ possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corri-

¹ A rettifica di quanto riportato nell'insero "Enti locali: La manovra correttiva dei conti pubblici" in Azienditalia n. 10/2010.

spondente alle cessazioni dell'anno precedente. (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c.9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3.1. Le province ed i comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, ai fini dell'attuazione dei processi assunzionali nei limiti consentiti, sono tenuti ad attingere prioritariamente ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato prorogato con finanziamento da risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (art. 14, c. 24bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

Indennità chilometrica

1. Dal 31 maggio 2010 è soppressa l'indennità chilometrica, raggugliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni Km percorso, in favore del personale contrattualizzato autorizzato a recarsi per servizio in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza. (art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. L'indennità chilometrica può continuare ad essere corrisposta al personale adibito a funzioni ispettive, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, al personale impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 ottobre 2010, n. 36).

1.1.1. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è, comunque, subordinata alla verifica che la scelta sia imposta da situazioni di disagio e che risulti economicamente più vantaggiosa.

Concorsi pubblici

1. Con circolare dipartimento della funzione pubblica, 3 settembre 2010, n. 12, sono dettate modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici e forniti chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della posta elettronica certificata. (in G.U. n. 253 del 28 ottobre 2010).

1.1. Gli indirizzi rappresentati nella circolare riguardano qualunque forma di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, sia con assunzioni a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato, e sono estensibili alle procedure comparative per la stipula dei contratti di lavoro autonomo.

1.2. Ciascuna amministrazione terrà conto degli indirizzi rappresentati al fine di adeguare i propri regolamenti ed i propri atti.

Valutazione delle performance

1. Anche il comparto delle autonomie locali deve procedere alla definizione e adozione dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance individuali e darne concreta applicazione. (delibera commissione per la vigilanza, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 22 ottobre 2010, n. 111/2010).

Organismi di valutazione

1. L'esclusività del rapporto, per cui nessun componente può appartenere contemporaneamente a più organismi di valutazione, non opera quanto alla nomina della stessa persona a componente di organismi di valutazione presso enti di ridotte dimensioni. (deliberazione Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 29 settembre 2010, n. 107/2010).

Contratti e appalti

Elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori

1. Le amministrazioni che hanno istituito gli elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti a comunicarli all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 3 dicembre 2010. *(comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in G.U. n. 232 del 4 ottobre 2010).*

Bandi di gara

1. A decorrere dal 1° novembre 2010, è fatto obbligo ai soggetti che richiedono la pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale di indicare il Codice Identificativo gara (CIG) rilasciato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. *(comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 1 ottobre 2010, in G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010).*

2. I bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte. *(comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 20 ottobre 2010).*

2.1. I principi trovano applicazione sia per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria che per quelli di valore inferiore.

Principio di reciprocità

1. Le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'UE, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali, a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. *(art. 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).*

Commissioni di gara

1. Nella scelta dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali da nominare dal 27 ottobre 2010, devono essere esclusi *(art. 8, c. 4, 5, 6, 8 e 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).*:

- a) i soggetti che svolgono o hanno svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente alla gestione del servizio in gara;
- b) i soggetti che nel biennio precedente hanno rivestito la carica di amministratore locale affidante;
- c) i soggetti che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- d) i dipendenti e gli amministratori di ente locale la cui società partecipata concorre alla gara.

Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

1. Nell'ambito delle procedure di selezione pubblica anche ai fini del controllo delle autocertificazioni, il Durc ha validità trimestrale. *(circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 8 ottobre 2010, n. 35/2010).*

1.1. Anche per gli appalti relativi alla acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, il Durc ha la validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.

1.2. La validità trimestrale del Durc sussiste, altresì, per gli acquisti in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

1.3. Ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione Soa e dell'iscrizione all'albo dei fornitori è estesa la validità trimestrale del Durc.

Società pubbliche

Personale

1. L'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali deve avvenire con le stesse modalità dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (*art.18, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. La disposizione decorre dal 21 ottobre 2008, con l'adozione, da parte delle società, di provvedimenti su criteri e modalità in coerenza.

1.2. Le altre società e quelle partecipate devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. (*art.18, c.2*).

1.3. Sono escluse dagli obblighi le società quotate su mercati regolamentati (*art.18, c.3*).

2. Dal 1° luglio 2009, le disposizioni dirette agli enti locali in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle consulenze, si applicano anche, in relazione al regime previsto per l'ente controllante, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della p.a. come individuate dall'Istat. (*art. 18, c. 2bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

3. Le società a capitale pubblico, totale o parziale, che gestiscono servizi pubblici locali, escluso quelle quotate in mercati regolamentati, adottano criteri e modalità per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto delle norme sulle procedure nelle pubbliche amministrazioni. (*art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

3.1. Le società obbligate devono dotarsi di regolamenti in attuazione.

Patto di stabilità interno

1. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. (*art. 18, c. 2bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 19, c. 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*).

2. Le società a capitale interamente pubblico affidatarie in house di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno con modalità che saranno definite in sede di attuazione delle norme sul federalismo fiscale, in materia di bilancio consolidato. (*art. 5, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

2.1. Gli enti locali che partecipano al capitale delle società sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Acquisto di beni e servizi

1. Le società a capitale interamente pubblico e quelle a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, devono applicare, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al codice dei contratti e degli appalti. (*art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

1.1. Sono escluse dall'obbligo le società miste il cui socio privato sia stato scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, limitatamente alla gestione del servizio per il quale sono state costituite, fermo restando che il socio privato deve avere i requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti e degli appalti e che la società provveda direttamente alla realizzazione dell'opera o del servizio in misura superiore al 70% del relativo importo.

Organi sociali

1. Gli incarichi di amministratore da conferire dal 27 ottobre 2010 in società partecipate da enti locali non possono essere attribuiti agli amministratori nei tre anni precedenti dell'ente locale che detiene quote di partecipazione al capitale della stessa società. (*art. 8, c. 3 e 9 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. 239 del 12 ottobre 2010*).

Contributi previdenziali e assistenziali

Versamento

1. Con D.M. economia e finanze, 12 marzo 2010, è esteso l'utilizzo del Mod. F24 enti pubblici per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (*in G.U. n. 76 dell'1 aprile 2010*).

1.1. Le misure necessarie per l'attuazione delle modalità di versamento e le modifiche al modello F24 enti pubblici sono state disposte con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, 3 giugno 2010, n. 2010/64812.

1.1.1. La data di entrata in vigore delle modalità di versamento è fissata al 1° luglio 2010.

1.1.2. Con circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 14 ottobre 2010, n. 35, sono fornite informative di carattere generale volte a puntualizzare alcuni aspetti legati all'utilizzo del Mod. F24 EP e alle connesse procedure che coinvolgono la tesoreria statale.

2. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate, 7 ottobre 2010, n. 98/E, sono fornite istruzioni per l'utilizzo del modello F24EP per il versamento dei contributi Inps.

3. Con risoluzioni dell'agenzia dell'entrate, 28 ottobre 2010, nn. 114/E e 115/E, sono stati istituite le nuove causali e rivisto quelle esistenti per il versamento dei contributi Inpdap.

Sostituto d'imposta

Versamento

1. Con risoluzione dell'agenzia dell'entrate, 7 ottobre 2010, n. 101/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite il Mod. F24EP.

Imposta sul valore aggiunto

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa non ha natura tributaria e, pertanto, è soggetta ad Iva¹. (*art. 14, c. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Le controversie sorte dal 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

¹ A rettifica di quanto riportato nell'insero "Enti locali: La manovra correttiva dei conti pubblici" in Azienditalia n. 10/2010.

Servizio idrico

1. Le somme incassate dal comune a titolo di passività pregresse corrisposte dal gestore del servizio idrico integrato sono soggette ad Iva 20%, in quanto rappresentano il corrispettivo della prestazione consistente nella concessione dei beni, degli impianti e delle opere destinate all'espletamento del servizio. (*risoluzione agenzia entrate, 11 ottobre 2010, n. 104/E*).

Sommistrazione gas metano

1. Nella somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, il beneficio dell'aliquota ridotta 10% compete fino al raggiungimento del limite massimo annuale di 480 metri cubi con riferimento a ciascuna delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato. (*risoluzione agenzia entrate, 15 ottobre 2010, n. 108/E e 22 ottobre 2010, n. 112/E*)

Rapporti con Paesi a fiscalità privilegiata

1. Gli enti locali sono esonerati dall'obbligo della comunicazione periodica delle operazioni verso Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list), in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito della attività istituzionale; resta fermo l'obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate nell'ambito delle attività commerciali e agricole. (*circolare agenzia entrate, 21 ottobre 2010, n. 53/E*).

Versamento

1. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate, 7 ottobre 2010, n. 101/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite Mod. F24EP.

Adempimenti e scadenze

1 Gennaio – Sabato

Procedimenti amministrativi¹

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel precedente esercizio finanziario 2010. (*art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Indicatori di tempestività dei pagamenti²

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente esercizio finanziario 2010. (*art.23, c.5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Erogazione servizi¹

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel precedente esercizio finanziario 2010. (*art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Pubblicità legale¹

- Assolvimento dell'obbligo di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi con la pubblicazione sul sito informatico dell'ente obbligato oppure su sito informatico di altre amministrazioni ed enti pubblici, ovvero loro associazioni. (*art. 32, c. 1, 3 e 5, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

Amministratori locali¹

- Riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. (*art.61, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

Bilancio di previsione³

- Pubblicazione sul sito informatico dell'ente, oppure mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, del bilancio di previsione 2011. (*art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Relazioni con gli utenti⁴

- Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell'amministrazione, con indicazione della struttura organizzativa, dell'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini. (*art. 57 bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

Trasparenza¹

- Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, previa consultazione delle associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. (*art. 11, c. 2 e art. 15, c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150*).

- Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi e di quelli per il personale per ogni servizio erogato e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale. (*art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150*).

Personale¹

- Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale negli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti. (*art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Pagamenti a qualsiasi titolo¹

- Facoltà, per i creditori, di utilizzare i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, per il pagamento totale o parziale di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. (*art. 28quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall'art. 31, c. 1bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Fondo finanziario di mobilità dei segretari¹

- Soppressione del contributo annuale dovuto all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (*art. 7, c. 31sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Autorità d'ambito territoriale¹

- Soppressione delle ATO per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. (*art. 2, c. 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

Diritto di notifica⁵

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 4° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (*D.M. 3 ottobre 2006*).

Esercizio provvisorio

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio 2011 entro il termine per l'adempimento, se tale adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. (*art. 163, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, se questo è stato deliberato entro il 31 dicembre 2010, previa deliberazione consiliare autorizzatoria. (*art. 163, c. 1, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

Anticipazioni di tesoreria

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria prima dell'utilizzo in termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione. (*art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione. (*art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° semestre 2011. (*art. 159, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*)

Regolamenti sulle entrate

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1° gennaio, purchè deliberati prima dell'approvazione del bilancio se il termine per quest'ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. (*art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000,n.388; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Piano esecutivo di gestione⁶

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonchè di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

10 Gennaio – Lunedì**Esecutività del bilancio⁶**

- Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (*art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

20 Gennaio – Giovedì**Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

29 Gennaio – Sabato**Programma triennale lavori pubblici⁶**

Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (*D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; art.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005*)).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica⁷

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (*D.M. 11 giugno 2007, in G.U. n.141 del 20 giugno 2007*).

30 Gennaio – Domenica

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell'anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).

Versamento⁸ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).

Conto del tesoriere

- Resa del conto della gestione di cassa 2010 da parte del tesoriere. (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Conto degli agenti contabili

- Resa del conto della gestione 2010 da parte dell'economista, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell'ente o che sia incaricato della gestione dei beni dell'ente o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti. (art. 233, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

31 Gennaio – Lunedì

Partecipazione all'accertamento fiscale

- Trasmissione ai comuni, da parte dell'agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno 2009. (art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. (art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Contratti di lavoro flessibile

- Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al dipartimento della funzione pubblica del rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio finanziario 2010, contenente anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. (art. 7, c. 6, e art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Collaboratori e consulenti esterni⁹

- Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti. L'omissione dell'adempimento non consente di conferire nuovi incarichi. (art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165)

Autorizzazioni al commercio

- Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica può essere eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel. (*artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*).

Certificazione rendiconto

- Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la certificazione del conto di bilancio 2010. (*art. 161, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*).

Piano della performance

- Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all'inadempienza. (*art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15, c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150*).

- Pubblicazione del piano della performance sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" (*art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150*).

- Presentazione del piano della performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza. (*art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150*).

Aggiornamento catasto

- Decreto ministero economia e finanze sulle regole tecnico-giuridiche per lo svolgimento da parte dei comuni e dell'agenzia delle entrate delle funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento. (*art. 19, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – Uff. II, mediante posta elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze dell'intero anno 2010. (*art. 77 bis, c. 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; decreto ragioneria generale dello Stato, 14 luglio 2010, n. 0060940, in G.U. n. 178 del 2 agosto 2010*).

- Presentazione alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile – dell'elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell'esercizio 2010, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno. (*art. 77 bis, c. 7 ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

¹ Termine di decorrenza.

² Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell'obbligo informativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato.

³ Termine di decorrenza, conseguente all'avvenuta approvazione del bilancio 2011 entro il 31 dicembre 2010 e semprechè siano state stabilite le modalità applicative con DM.

⁴ Termine stimato. L'aggiornamento, salvo diversa indicazione del Cnipa, deve essere eseguito con cadenza almeno semestrale.

⁵ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

⁶ Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31. 12. 2010 del bilancio di previsione 2011.

⁷ Termine stimato, nel presupposto che la deliberazione sia stata adottata il 31 dicembre 2010. L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

⁸ Se di importo non inferiore a 25,58 euro.

⁹ Termine stimato.